



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA III

Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

VERBALE

Il giorno 13 maggio 2014, presso la sede dell'Assessorato Regionale al Lavoro in via Toscana, 51 - Campobasso, alla presenza del Funzionario del Servizio Politiche per l'Occupazione dott. Tonio Ferocino a seguito di formale convocazione, sono convenuti i seguenti Sigg.ri:

- per la società Colalillo Marmi s.r.l.: Gianluca Colalillo, Mario Colalillo, Mario De Simio e Daniela Priolo (consulenti aziendali)
- per l'ACEM Gino Di Renzo
- per la FILLEA CGIL: Pasquale Sisto
- per la FILCA CISL: Hari Rommel Mortici
- per la FENEAL UIL: Roberto D'Aloia
- per la RSU dello Stabilimento:

al fine di esperire l'esame congiunto ex artt. 4 comma 7 della Legge 223/1991 inerente la procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi dell'artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 s.m.i., dalla Colalillo Marmi srl con comunicazione del 29-03-2014;

PREMESSO CHE

- Con nota del 29-03-2014, la società Colalillo Marmi srl, attivava, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 s.m.i., la procedura di mobilità per 10 dipendenti in forza alla stessa società presso lo stabilimento di Bojano (CB);
- Su richiesta di parte sindacale le parti si erano incontrate il giorno 14 aprile 2014 per esperire l'esame congiunto previsto nell'ambito della procedura consultiva di cui all'art. 4 della legge 223/91 s.m.i.;
- La Società, in data 14-04-2014 comunicava l'avvenuta conclusione della fase della procedura consultiva in sede sindacale nella quale non era stato possibile raggiungere un accordo tra le parti;
- Conseguentemente, la Regione Molise, Direzione Generale III, provvedeva a convocare le Parti in data 13-05-2014, al fine di espletare l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, comma 7, l. 223/1991 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

Nel corso del presente incontro le parti hanno illustrato e ribadito le rispettive posizioni già espresse nel corso del confronto tenuto in sede sindacale. In particolare i rappresentanti sindacali hanno rinnovato la disponibilità per una soluzione alternativa ai licenziamenti preannunciati attraverso l'utilizzo della Contratto di Solidarietà di tipo difensivo; la società ha, da parte sua, confermato la ineludibilità di una definizione rispondente alle oggettive necessità di riassetto organizzativo e di contenimento dei costi ampiamente motivate anche nell'incontro odierno;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA III

Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

Le parti, dopo ampio ed approfondito esame della situazione ed a conclusione del confronto attivato, si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, hanno esperito regolarmente, con esito positivo, l'esame congiunto di cui all'art. 4 della Legge 223/1991 s.m.i., e conseguentemente dichiarano di ritenere conclusa, a tutti gli effetti giuridici ed in tutte le sedi interessate, la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 s.m.i..

Il numero dei lavoratori da licenziare sarà di una sola unità. La tempistica per la collocazione del personale interessato al licenziamento collettivo avverrà sulla base della non opposizione al licenziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, sarà di 120 gg. Decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per le OO.SS.

Per la Regione Molise



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA III

Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Il giorno 19 maggio 2013, presso la sede dell'Assessorato Regionale al Lavoro in via Toscana, 51 - Campobasso, alla presenza Funzionario del Servizio per le Politiche per l'Occupazione dott.ssa Tonio Ferocino a seguito di formale convocazione, sono convenuti i seguenti Sigg.ri:

In rappresentanza della la Società Colalillo Marmi s.r.l. : Gianluca Colalillo, Mario Colalillo e Daniela Priolo assistiti dall'ACEM nella persona di Gino Di Renzo

In rappresentanza delle OO.SS.:

- per la FILLEA CGIL: Pasquale Sisto
- per la FILCA CISL: Massimiliano Rapone
- per la FENEAL UIL: Roberto D'Aloia
- per la RSU dello Stabilimento:

PREMESSO

- che la società opera nel settore della lavorazione marmi, CCNL Lapideo Industria ANIEM, codice ATECO 237010;
- che la crisi recessiva in atto a livello globale ha determinato un calo dei volumi di produzione dello stabilimento di Bojano (CB) nel particolare mercato di riferimento europeo e nord americano, la fase negativa che interessa il mercato di riferimento si è caratterizzata con percentuali di forte flessione;
- che la Società Colalillo Marmi s.r.l. ha fatto ricorso negli anni agli ammortizzatori sociali ordinari per fronteggiare la crisi in atto;
- che in data 01-04-2014 la società ha avviato una procedura di mobilità ex l. 223/91 per un esubero complessivo di 10 lavoratori;
- in data 14-04-2013 le parti hanno sottoscritto un verbale non addivenendo ad alcun accordo e chiedendo di conseguenza l'attivazione della fase amministrativa presso la Regione Molise;
- che con comunicazione del 07-05-2013 la Regione Molise – Assessorato al Lavoro procedeva a convocare le parti in 13-05-2014;
- che la procedura di licenziamento si è conclusa con accordo in sede amministrativa per una sola unità lavorativa sulla base della non opposizione al licenziamento;
- che nel corso dell'incontro ed alla luce delle informazioni fornite dalla Società, le OO.SS. hanno chiesto alla società stessa l'avvio di un esame congiunto finalizzato ad esaminare le ricadute, del contesto sopra delineato, sulla organizzazione delle attività produttive e, conseguentemente, sui livelli occupazionali dello stabilimento;



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA III

Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

- che nel corso dell'esame congiunto a seguito della richiesta di cui sopra, la società e le OO.SS. hanno preso in esame gli effetti del contesto sopra delineato sui volumi di produzione ipotizzabili in una prospettiva temporale proiettata almeno ai prossimi 12 mesi, le conseguenti ricadute sulla organizzazione della produzione dello stabilimento e le conseguenti ricadute sulla struttura degli organici dello stabilimento;
- che nel corso dell'incontro le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno richiesto alla società di individuare soluzioni, relative al problema occupazionale, che ne riducano o ne annullino qualunque impatto di carattere sociale;
- che al fine di evitare un impatto particolarmente traumatico sul territorio, intende concordare un contratto di solidarietà di tipo difensivo;
- che in data odierna la Società ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere un accordo per l'accesso al contratto di solidarietà per tutta la forza lavoro occupata presso l'unità produttiva di Bojano (CB), ai sensi della legge 863/84 e successive integrazioni e modificazioni,
- che nel corso dell'odierno incontro la Società ha ulteriormente illustrato i motivi che hanno condotto alla determinazione di dover necessariamente ricorrere al sopra indicato provvedimento.

Considerato

- che le OO.SS., prendendo atto dell'analisi svolta dalla società, condividono il ricorso all'ipotizzato strumento di ammortizzatore sociale nella piena consapevolezza di voler salvaguardare, ove possibile, la totalità della forza lavoro operante sul sito di Bojano (CB);

Per tutto ciò premesso e considerato le Parti addivengono al seguente

Accordo

1. Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente verbale;
2. la Società Colalillo Marmi s.r.l. e le OO.SS. tutte convengono sull'applicazione del contratto di solidarietà difensivo previsto e disciplinato dall'art. 1 della legge n. 863/84 e successive integrazioni e modificazioni per n. 12 mesi a decorrere dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014, interesserà complessivamente n. 17 dipendenti dell'unità produttiva di Bojano (CB), come da prospetto allegato che evidenzia le qualifiche, i dati di assunzione ed i reparti di appartenenza del personale interessato;
3. le motivazioni e le cause che hanno portato al dichiarato esubero sono riassumibili:

- La Società Colalillo Marmi s.r.l. ha risentito della crisi in maniera predominante a causa del recessione del mercato nord-americano di riferimento;
- La necessità di conservazione del capitale umano, su cui si è investito in passato, con raggiungimento di un buon livello di professionalizzazione dello stesso;
- Per tale crisi si è fatto ricorso alla CIGO con la fruizione della quasi totalità delle settimane previste dalla normativa e alla luce di tale situazione economica, con un andamento involutivo senza alcun segnale di ripresa e di inversione di tendenza, la società ha attivato in data 29-04-2013 una



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA III

Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

procedura di mobilità con la richiesta di collocazione, in quiescenza, del personale in esubero individuato in n. 10 lavoratori;

4. la Società, ai sensi della normativa da applicare, si impegna a presentare l'istanza della concessione della CIGS per la riduzione dell'orario di lavoro attuata in applicazione del presente accordo di solidarietà con decorrenza 20 maggio 2014;
5. la durata del suddetto contratto sarà di 12 mesi;
6. la riduzione dell'orario di lavoro sarà attuata su base settimanale;
7. l'articolazione sarà la seguente: turnazione su base settimanale delle n. 17 unità lavorative interessate su base verticale;
8. la parametrizzazione sarà effettuata sull'orario medio mensile;
9. la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro sarà inferiore al 60%;
10. la Società, in relazione alla specificità dell'attività svolta avrà la possibilità, in vigenza del presente accordo ed in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da fattori di mercato, da necessità di ordine organizzativo, di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, dandone comunicazione alla RSU di Stabilimento, alle OO.SS. territoriali ed agli organi istituzionali competenti;
11. la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento integrativo secondo la previsione contenuta nell'art.7 ter, comma 1 della legge n.33/2009;
12. la Società ribadisce l'impegno a non procedere a riduzioni di personale durante l'intero periodo del presente contratto di solidarietà;
13. le Parti concordano di incontrarsi in sede aziendale, con cadenza trimestrale, per una verifica della situazione aziendale del contratto di solidarietà;
14. Letto, confermato e sottoscritto

per l'Azienda

per la RSU

per le OO.SS.

per la Regione Molise